



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE - Commissione I
N. 877**

CENTRO DEL CAVALLO

Presentata dai Consiglieri regionali:

FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), BONO DAVIDE

Protocollo CR n. 2845

Pervenuta in data 28/01/2016

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

[Handwritten signatures]

Consiglio Regionale del Piemonte



A00002845/A0100B-04 28/01/16 CR

14:34 28 Gen 16 A0100B 000079

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CL02-18-04/877/2016/X

INTERROGAZIONE N. 877

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ordinaria a risposta orale in Aula | ☐ |
| Ordinaria a risposta orale in Commissione | ☐ |
| Ordinaria a risposta scritta | ☐ |
| Indifferibile e urgente in Aula | ☐ |
| Indifferibile e urgente in Commissione | ☒ |

OGGETTO: *Centro del Cavallo*

Premesso che

Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la valorizzazione delle economie locali, la Regione in attuazione all'art. 5 dello Statuto, istituisce parchi e riserve naturali.

La Regione promuove e partecipa alla istituzione di parchi e riserve naturali interregionali. (Art. 1, Legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 - Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituito con la presente legge il Parco Regionale La Mandria. (Art. 1, Legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 - Istituzione del Parco Regionale La Mandria.)

Preso atto che

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 246 - 21866 del 9 luglio 2002 "Partecipazione della Regione Piemonte alla *Fondazione Centro del cavallo* presso la Cascina Rubbianetta - Parco Regionale La Mandria" ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro del Cavallo; la Fondazione Centro del cavallo è stata costituita con atto del 14 luglio 2006, riconosciuta dalla Regione Piemonte e sottoposta alla sua vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e degli art. 5 e 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

la Regione Piemonte è proprietaria della struttura Cascina Rubbianetta e relative pertinenze ubicata all'interno parco regionale della Mandria;

l'immobile di cui sopra, in forza di contratto rep. n. 14843 del 6.11.2009 é stato concesso in comodato alla Fondazione "Centro Internazionale del Cavallo" con sede in Druento (TO) con le finalità di promozione e gestione delle attività museali, culturali, sportive, con conclusione della produzione dei suoi effetti con la cessazione della Fondazione medesima;

Considerato che

la Giunta regionale, con deliberazione n. 3-6971 del 30 dicembre 2013, ha disposto lo scioglimento dell'amministrazione della Fondazione e la nomina del commissario straordinario, al quale ha fissato un termine di 60 giorni, dalla comunicazione della nomina, per proporre alla Giunta regionale le misure amministrative più congrue da adottare nei confronti della Fondazione.

con deliberazione n. 11 - 7315 del 31 marzo 2014, la Giunta regionale, preso atto del ricevimento, da parte del Commissario, della "documentazione relativa alle verifiche della situazione attuale e pregressa, delle proposte gestionali e delle misure amministrative più congrue da adottare relativamente alla Fondazione"; ha accertato la permanenza della necessità di sostituire gli organi ordinari della Fondazione stessa con il commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 6971, per un periodo non superiore a complessivi 270 giorni dalla nomina e in assenza di gravi circostanze, tali da rendere inevitabile una proroga;

con deliberazione n. 19-285 del 8-9-2014, condivisa la soluzione, proposta dal commissario straordinario, di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, la gestione del complesso immobiliare di proprietà regionale attualmente in comodato alla Fondazione, la Giunta regionale ha prorogato il mandato del commissario stesso fino alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2015, impartendo indirizzi per il prosieguo della sua attività;

con deliberazione n. 39 - 962 del 26.1.2015 la Giunta Regionale ha accertato la sussistenza di causa di estinzione della Fondazione e che conseguentemente è stata avviata la procedura di estinzione della Fondazione stessa, con successiva cessazione di ogni attività, e sono in corso le procedure per la riconsegna alla Regione Piemonte del bene di cui trattasi;

Considerato inoltre che

con Determinazione dirigenziale n. 35 del 16.2.2015 il Settore Residenze, collezioni reali e soprintendenza beni librari ha provveduto all'indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento, in concessione,

delle strutture del Centro del Cavallo nel Parco Regionale La Mandria ed eventualmente la Cascina Vittoria, la Cascina Romitaggio ed i terreni circostanti approvando, nel contempo, il disciplinare di gara; si è stabilito, inoltre, che all'affidamento si procedesse mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs n. 163/2006 e art. 120 del D.P.R. 207/2010;

con determinazione dirigenziale n. 211 del 29.9.2015 del medesimo Settore Attività Negoziale e contrattuale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione delle strutture del Centro del Cavallo all'A.T.I. Miceli Carmine - Flavio Bakovic - Michele Cribari - Michelangelo Vaccarino, che nel periodo intercorso tra la precedente fase di aggiudicazione provvisoria e quella di aggiudicazione definitiva ha costituito, nelle forme di legge, una società Cooperativa Agricola denominata "Vivere la Mandria" corrente in Druento (TO) - str. Rubbianetta sn;

dal Verbale delle operazioni relative alla gara - Prot. Reg. 5/2015 - del 23 aprile 2015 si evince che il raggruppamento Miceli Carmine - Flavio Bakovic - Michele Cribari - Michelangelo Vaccarino è stato ammesso con riserva per la mancata presentazione di documenti attestanti le referenze bancarie riferite agli operatori economici Bakovic, Cribari e Vaccarino mentre è stato escluso per mancata presentazione dell'istanza di partecipazione il raggruppamento con mandatario Carlo Forcella;

in data 3 luglio viene convocata la commissione tecnica che valuta le istanze pervenute, compresa quella esclusa e quella ammessa con riserva, riserva dai verbali di gara non risulta essere sciolta;

al termine dell'iter di valutazione la commissione rileva che la migliore offerta è quella prodotta dall'A.T.I. Miceli Carmine - Flavio Bakovic - Michele Cribari - Michelangelo Vaccarino, al quale è stato riconosciuto il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria del punteggio conseguito in sede di valutazione tecnica (54,80 punti) e di quello conseguito in sede di valutazione economica (20,00 punti), per un totale di 74,80 punti (Verbale delle operazioni di gara del 23 luglio 2015).

Considerato infine che

La normativa sugli appalti prevede che si proceda alla valutazione tecnica delle sole offerte risultate ammesse in fase di verifica della documentazione amministrativa;

La mancata presentazione delle referenze bancarie o, in assenza di queste, di un altro documento atto a comprovare il requisito di solidità finanziaria è considerata una legittima causa di esclusione, come si può evincere anche dai pareri ANAC n.53 del 10/04/2013 e n.153 del 25/09/2013;



dai verbali di gara non risulta che il raggruppamento Miceli Carmine – Flavio Bakovic – Michele Cribari – Michelangelo Vaccarino abbia presentato documentazione in merito, nè in sede di presentazione dell'offerta, nè a successiva integrazione.

INTERROGA
la Giunta regionale

Per sapere:

Se ritiene che le procedure di gara si siano svolte correttamente in particolar modo in relazione all'esclusione di un RTI successivamente ammesso alla valutazione;

Se ritiene opportuna la mancata esclusione dell'RTI ammesso con riserva per mancata presentazione delle referenze bancarie e sulla base di quali evidenze o documentazione integrativa questo sia stato poi ammesso;

Se intende procedere all'annullamento in autotutela dell'affidamento e del contratto, se già sottoscritto.